



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2011, proposto da:

Line Servizi per la Mobilità S.p.A, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Annalisa Bassi, Fulvio Villa, Albina Candian, con domicilio eletto
presso quest'ultima in Milano, Via Cesare Battisti 23

contro

Comune di Codogno, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Bezzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in
Milano, Via Corridoni, 39;

Commissione Aggiudicatrice Affidamento Servizio del Comune di
Codogno, Comando Servizio di Polizia Comunale del Comune di
Codogno;

nei confronti di

Aipa S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Napoli e Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Milano, Via Dante, 16

per l'annullamento:

- del bando di gara del Comune di Codogno (LO) pubblicato all'albo pretorio a decorrere dal 26.10.2010, con il quale l'Amministrazione municipale ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento in concessione della gestione delle aree pubbliche di sosta e pagamento, senza custodia dei veicoli, ubicate sul territorio comunale e di tutte le attività relative all'installazione e manutenzione della segnaletica stradale e verticale e orizzontale;
- del capitolato speciale e del programma di gestione dei parcheggi pubblici-zone blu - Comando di Polizia locale;
- della determinazione n. 767 del 15.12.2010 di nomina della Commissione per la valutazione delle offerte;
- dei verbali di gara di asta pubblica della commissione aggiudicatrice per l'affidamento in concessione della gestione delle aree pubbliche cittadine, di sosta a pagamento senza custodia di veicoli;
- della determinazione n. 810 del 30.12.2010 e della nota del 3 gennaio 2011 inviata a mezzo fax da parte del Responsabile del Servizio Contratti/Appalti di comunicazione di aggiudicazione del servizio *de quo* alla ditta "AIPA S.p.A." di Milano;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, connessi e/o conseguenti per l'accertamento e la declaratoria di inefficacia,

dell'eventuale contratto di affidamento del servizio, se ed in quanto intervenuto, stipulato con "AIPA S.p.A", nonché per l'eventuale condanna del Comune di Codogno (LO) al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Codogno e di Aipa S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori Annalisa Bassi, Alabina Candian, Domenico Bezzi e Marco Napoli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso la ricorrente ha impugnato gli atti di gara relativi all'affidamento in concessione della gestione delle aree pubbliche di sosta e pagamento, senza custodia dei veicoli, ubicate nel territorio del Comune di Codogno, e di tutte le attività relative all'installazione e manutenzione della segnaletica stradale verticale o orizzontale.

Il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendosi di attribuire 70 punti alla componente

qualitativa, così ripartiti:

- proposta operativa per la gestione dei parcheggi, 35 punti, di cui 10 per la gestione degli incassi, 10 per l'attivazione del servizio, 10 per la qualità dei parcometri eventualmente da installare e 5 per la manutenzione della segnaletica;
- interventi di manutenzione in caso di guasto ai parcometri, 10 punti;
- proposte migliorative ed eventuali servizi aggiuntivi, 25 punti.

Nel verbale n. 2, la Commissione tecnica prima di dare inizio alla seduta stabiliva i seguenti "parametri oggettivi da utilizzare":

- per la gestione degli incassi, l'attivazione del servizio, la manutenzione della segnaletica e la manutenzione dei parcometri in caso di guasto o fermo macchina verrà valutato il tempo;
- per la qualità dei parcometri verranno valutati i seguenti modelli "strada" (più recente), ed il modello "stelio", attualmente più usato;
- per le proposte migliorative sono state valutate le soluzioni proposte e intese come migliorative per il Comune di Codogno, stante la sua specifica situazione di servizio.

Il ricorso è fondato quanto al quarto motivo, avendo la commissione violato l'art. 83, comma 4 del D.Lgs. n. 163/06.

La giurisprudenza comunitaria ha affermato che "per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, occorre che tutti gli elementi presi in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più

vantaggiosa e, se possibile, la loro importanza relativa siano noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte" (Corte di Giustizia Sez. I 24.11.2005, n. 331, punto n. 24).

Il rilievo comunitario della giurisprudenza citata, e il suo richiamo ai principi di parità di trattamento e di trasparenza, comportano la sua applicabilità anche alla procedura di affidamento in questione, anche a prescindere dall'esatta determinazione degli articoli del codice dei contratti ad essa applicabili. Peraltro, la lettera u) del comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, ha soppresso il comma 4 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, nella parte in cui consentiva alla commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, di fissare in via generale "i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando".

Nel caso di specie la Commissione non si è limitata ad esplicitare, come infondatamente assunto *ex adverso*, il percorso che avrebbe seguito nel corso di valutazione delle offerte e nell'articolare la motivazione, ma ha al contrario integrato i criteri che avrebbero dovuto condurre all'attribuzione dei punteggi, non essendo affatto "scontato" che le late previsioni indicate nel bando di gara, quali la "gestione degli incassi", o la "manutenzione della segnaletica", sarebbero state suscettibili di essere apprezzate esclusivamente in relazione ai tempi della loro rispettiva esecuzione, essendo

ragionevolmente ipotizzabile la fruizione di diversi parametri quantitativi o qualitativi. Né rileva in contrario il fatto che la ricorrente abbia indicato nella propria offerta i propri tempi di intervento, trattandosi di una precisazione dei futuri impegni sul piano contrattuale, che non può costituire sotto alcun profilo la prova che la predetta integrazione dei criteri, disposta unilateralmente dalla Commissione, fosse un passaggio meramente scontato del processo di valutazione delle singole offerte presentate.

Neppure rileva, infine, il superamento della cosiddetta prova di resistenza da parte della ricorrente, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un suo interesse alla definizione del motivo. L'accertamento dell'illegittimità dell'operato della commissione, nella parte in cui ha integrato i criteri di aggiudicazione già stabiliti nel bando, è sufficiente a inficiarne l'operato, non potendosi prevedere quale sarebbe stato l'esito delle valutazioni a seguito di una loro corretta applicazione.

Il ricorso va dunque accolto, potendo restare assorbiti gli altri motivi dedotti.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della procedura di affidamento.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

Laura Marzano, Referendario

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)